

ATTO DD 871/A1701B/2024**DEL 14/11/2024****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: D.lgs. n. 52/18, DGR 8 aprile 2013 n. 31-5626. Contributi per la raccolta dati in allevamento ai fini della selezione e del miglioramento genetico del bestiame. DM n. 168931 del 12 aprile 2024 di approvazione del programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici anno 2024. Integrazione fondi ministeriali.

Premesso che:

- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) disciplinano gli aiuti di Stato;
- con Comunicazione della Commissione europea sono stati dettati gli Orientamenti dell'Unione europea Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) 2022-2027 (G.U.UE serie C, n. 485 del 22 dicembre 2022); gli Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2022-2027 (2022/C 485/01), in particolare al punto 1.2.1.5. prevedono di indennizzare i danni causati da animali protetti;
- il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, ed in particolare l'art. 27 "Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti" che prevede gli aiuti inerenti la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, finanziabili fino al 100%; test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, finanziabili fino al 70%, con l'esclusione dei controlli attuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
- l'articolo 27 "Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti" del suddetto Regolamento stabilisce che i predetti aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108 se soddisfano le condizioni generali di cui al Capo I del Reg (UE) n. 2472 e quelle specifiche previste dall'art. 27.

Considerato che l'assetto giuridico relativo "agli aiuti per la costituzione e tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame", è normato dal D.lgs n. 52 del 11.05.2018 recante "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della L. n. 54/2016".

Visto che nelle more dell'approvazione dei previsti decreti applicativi del D.lgs 52/18, il MIPAAF ha confermato le seguenti disposizioni:

- D.lgs 143/97 che ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti in materia di controlli e di sostegno alle associazioni degli allevatori operati a livello locale;

- D.lgs 443/99 che prevede l’emanazione da parte del MIPAAF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, del Programma annuale dei controlli (ora da intendersi della raccolta dei dati in allevamento);

visto il documento denominato “Criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per la realizzazione del programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici”, approvato con DM n. 0639850 del 14 dicembre 2022, registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio il 5 gennaio 2023 con il n. 4 e alla Corte dei Conti l’11 gennaio 2023 con il n. 49.

Considerato che l’obiettivo del DM n. 0639850 del 14 dicembre 2022 è quello di analizzare i costi connessi alla raccolta e gestione dei dati negli allevamenti zootecnici, semplificando e cercando di individuare dei criteri utilizzabili per la predisposizione dei fabbisogni finanziari, e quindi della spesa preventivata, per il programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici.

Visto il DM n. 168931 del 12 aprile 2024 che approva il “programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici anno 2024”.

Considerato che all’interno del “programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici anno 2024” è previsto tra l’altro, il massimale della spesa ammissibile che per il Piemonte è pari a euro 4.839.848,36 che potrà essere rendicontata dagli Enti che svolgono i servizi relativi ai libri genealogici nazionali per le razze di interesse zootecnico;

considerato che all’interno del “programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici anno 2024” è previsto il contributo massimo erogabile che per il Piemonte è pari a euro 3.850.322,62 che potrà essere concesso agli Enti che svolgono i servizi relativi ai libri genealogici nazionali per le razze di interesse zootecnico;

visto il Decreto n. 0182245 del 22.04.2024 e il Decreto n. 0182278 del 22.04.2024 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) di impegno e riparto per l’anno 2024 alle Regioni dei fondi per la raccolta dati in allevamento ai fini della selezione e del miglioramento genetico del bestiame, ammontanti complessivamente in euro 22.506.095,00, di cui euro 2.658.233,73 per il Piemonte.

Visto DM n. 318374 del 19 giugno 2023 - Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, il quale prevede che gli aiuti siano concessi in natura, sotto forma di servizi sovvenzionati, attraverso le Associazioni degli Allevatori o Enti che svolgono servizi relativi ai libri genealogici nazionali per le razze di interesse zootecnico;

dato atto che la Commissione Europea ha registrato l’aiuto relativo al predetto Decreto prot. n. 318374/2023 con il n. SA. 108147 (SIAN Car 1010101), con decorrenza dal 21 giugno 2023 e avente durata fino al 31 dicembre 2029;

considerato che lo stesso decreto all’art. 5 prevede che codesti aiuti siano cumulabili tra l’altro con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione;

considerato che lo stesso decreto prevede un’intensità dell’aiuto limitata al:

- 100% dei costi amministrativi inerenti le attività alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
- 70% dei costi sostenuti per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

considerato che l’importo messo a disposizione nel 2024 dal MASAF per il Piemonte è pari a euro

2.658.233,73, ed essendo il contributo massimo erogabile per il Piemonte pari a euro 3.850.322,62, può essere integrato con ulteriori risorse fino al raggiungimento di tale cifra.

Stabilito che l'onere per integrare i fondi ministeriali per finanziare, fino al raggiungimento dell'importo massimo erogabile, la raccolta dati in allevamento ai fini della selezione e del miglioramento genetico del bestiame per il 2024, trova copertura finanziaria con le risorse iscritte in competenza sul capitolo di spesa 146459/2024 ed impegnate con la determinazione dirigenziale n. 1144 del 15/12/2023.

Vista la DGR 8 aprile 2013 n. 31-5626 nella quale si prevede che la Regione attua il governo sull'attività in oggetto, compresa l'erogazione dei contributi pubblici, programmando e coordinando lo svolgimento dei compiti ed il controllo delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici.

Considerato che la Regione promuove e sostiene l'attività di selezione e miglioramento genetico in zootecnia e concede contributi alle Associazioni Allevatori giuridicamente riconosciute per l'espletamento delle attività di cui sopra ai fini della selezione e del miglioramento genetico del bestiame sulla base della L.R. n. 63/1978 (art. 16), L.R. n. 1/2019.

Considerato che occorre ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento (UE) n. 2472/2022, trasmettere alla Commissione europea, attraverso la piattaforma SANI 2, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del suddetto regolamento nel formato standardizzato (di cui all'allegato II del Reg. UE n. 2472/2022), insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

Visti:

- la Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-25";
- la Legge regionale 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023- 2025";
- la DGR n. 1-6763 del 27 aprile 2023: "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- la D.G.R. 17-7391 del 03/08/2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023";
- la comunicazione prot. n. 26575 del 22.09.2023, con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza altresì il Dirigente del Settore Produzioni agrarie e zootecniche ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 146459/2024 e sul capitolo di spesa 146459/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 – annualità 2024-2025.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli art. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

- Visti gli art. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Vista la DGR 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- Vista la DGR n. 38-6152 del 02.12.2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017";
- Vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al d.lgs 33/2013;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25/1/2024;

DETERMINA

1. di prendere atto del DM n. 168931 del 12 aprile 2024 che approva il programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici anno 2024 ed in particolar modo delle attività riguardanti la Regione Piemonte;
2. di prevedere l'utilizzo di fondi regionali, fino al raggiungimento del contributo massimo ammissibile che per l'annualità 2024 è pari a euro 3.850.322,62 al fine di rispettare il limite di cumulabilità previsto dall'art. 5 del DM n. 318374 del 19 giugno 2023 .
3. di stabilire che l'attuazione della suddetta misura sia condizionata alla conclusione della procedura di registrazione nel sistema di notifica alla Commissione Europea (SANI 2), corredata dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 2022/2472, della sintesi delle informazioni relative alla medesima misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura stessa;
4. di stabilire che il presente provvedimento, trova copertura finanziaria con le risorse iscritte in competenza sul capitolo di spesa 146459/2024 ed impegnate con la determinazione dirigenziale n. 1144 del 15/12/2023;
5. di rimandare ad un successivo provvedimento l'individuazione delle Associazioni che svolgono i servizi relativi ai libri genealogici nazionali per le razze di interesse zootecnico (o dell'ente terzo delegato di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.lgs 52/18) beneficiarie del contributo.

La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in quanto atto meramente di indirizzo.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla

data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino